

LaScala



STUDIO LEGALE
in association with
FIELD FISHER WATERHOUSE

Focus on

**700 C.P.C.: INESATTA QUALIFICAZIONE GIURIDICA
DELLA SEGNALAZIONE IN C.R.B.I. E DEPOSITO
NON TEMPESTIVO DEL RICORSO D'URGENZA
NON INTEGRANO GLI ESTREMI DEL PERICULUM**

Ottobre 2013

www.lascalaw.com
www.iusletter.com

Milano Roma Torino Bologna Firenze Ancona Vicenza Padova Verona
London Paris Hamburg Brussels Manchester Munich Dusseldorf

L'intervento di un recentissimo ed ulteriore provvedimento di accoglimento emesso in sede di reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. in favore di una della società finanziarie Clienti dello studio, definisce i contorni dei limiti di operatività di due diversi tipi di segnalazioni in Centrale Rischi, marcando così la dicotomia esistente tra segnalazione "*a sofferenza*" e segnalazione per "*sconfinamento*", non senza, peraltro, evidenziare come, nel caso in cui il deposito del ricorso ex art. 700 c.p.c. intervenga solo successivamente, in ordine temporale, alla cancellazione della segnalazione dalla Centrale rischi della Banca d'Italia, il rimedio cautelare invocato non possa integrare minimamente gli estremi del *periculum* ai fini della tutela cautelare invocata.

L'ordinanza collegiale emessa in data 4.09.2013/17.09.2013 dal Tribunale di Bologna, rappresenta la coda di una vicenda giudiziale promossa dal titolare di due contratti di leasing (uno in essere e l'altro risolto per furto), il quale, dopo aver appreso che il proprio nominativo era stato censito nella banca dati della Centrale Rischi della Banca d'Italia nella categoria "rischi in scadenza" e segnalato dalla società Finanziaria come "*sconfinamento*" - poiché l'utilizzato complessivo dei crediti per cassa, in relazione al solo periodo giugno-novembre 2012, si era collocato al di sopra della soglia limite prevista per il relativo censimento, ossia Euro 30.000,00 (così come previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia per gli intermediari creditizi), aveva promosso ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenerne la cancellazione.

In tale contesto, tuttavia, il ricorrente, anziché formulare in sede giudiziale domanda di cancellazione della segnalazione per "*sconfinamento*", lamentandone - in ipotesi - l'asserita illegittimità, ovvero la carenza dei presupposti di legge, aveva formalizzato la diversa domanda di cancellazione di una segnalazione "*a sofferenza*", sviluppando il proprio impianto argomentativo principale come se nel caso di specie fosse intervenuta una segnalazione "*a sofferenza*".

Non meno importante, infine, il fatto che il **ricorso cautelare d'urgenza** era stato depositato a distanza di sette mesi dall'intervenuta cancellazione della segnalazione per "*sconfinamento*" da parte della società Finanziaria, la quale, rilevato che agli inizi del mese di dicembre 2012, il c.d. "*utilizzato*" complessivo dei "*crediti per cassa*" si era collocato, immediatamente dopo il periodo di riferimento della segnalazione (giugno-novembre 2012), nuovamente al di sotto della soglia limite (Euro 30.000,00) prevista per il censimento

della segnalazione nella categoria per "sconfinamento", aveva provveduto autonomamente alla sua cancellazione.

In tale contesto, era dunque evidente pensare che l'inesatta qualificazione giuridica della segnalazione "per sconfinamento" da parte del ricorrente ed il lasso di tempo trascorso tra il deposito del ricorso ex art. 700 c.p.c. e l'intervenuta cancellazione della segnalazione, avrebbero preparato il terreno ad un successivo provvedimento di rigetto del ricorso avverso: senonché, con un pronuncia dal contenuto del tutto inaspettato, il Tribunale ha accolto la domanda avversaria, autorizzando la cancellazione di una segnalazione che, non solo non poteva essere qualificata "a sofferenza", trattandosi di segnalazione per "sconfinamento", ma non risultava neppure più visibile in quanto cancellata dal circuito creditizio da almeno sette mesi.

In ragione del suddetto esito del giudizio, la società Finanziaria decise quindi di proporre reclamo ex art. 663 terdecies c.p.c., ribadendo come: **i)** dall'esame del "Riepilogo delle segnalazioni in Centrale dei Rischi – Posizione Globale verso il sistema" prodotto nel corso del giudizio cautelare risultassero pienamente rispettati i limiti di censimento per le segnalazioni per "sconfinamento" previsti dalle istruzioni Banca d'Italia (Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 – 14° aggiornamento del 19 aprile 2011); **ii)** la segnalazione oggetto del precedente procedimento d'urgenza, censita nella categoria "sconfinamento", era stata oggetto di una inesatta qualificazione giuridica, non potendo questa che avvenire per legge secondo precisi automatismi procedurali; **iii)** infine, il ricorso ex art. 700 c.p.c. era stato depositato dopo circa sette mesi dall'intervenuta cancellazione della segnalazione per "sconfinamento".

Con ordinanza del 4.09.2013/17.09.2013, il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, condividendo l'intero impianto argomentativo suesposto, si è espresso come segue: "In diritto, va premesso che la Centrale Rischi consiste in una banca dati nella quale sono archiviate le informazioni sulla solvenza dei clienti degli istituti creditizi, gestita dalla Banca d'Italia e istituita con la delibera del CICR del 16 maggio 1962....**Il sistema informativo della Centrale Rischi è fondato sull'obbligo, posto a carico degli intermediari partecipanti, di comunicare mensilmente alla Banca d'Italia i rapporti di credito in essere nei confronti di ciascun cliente, di importo pari o superiore ai limiti di censimento definiti nelle Istruzioni per gli intermediari creditizi adottate dalla Banca d'Italia il 14 novembre 2001, e successivi aggior-**

namenti. In base alla suddetta normativa, la segnalazione di un cliente alla Centrale Rischi è dovuta quando il rapporto di credito rientra nei limiti di censimento definiti dalla Istruzioni della Banca d'Italia e non presenta margini di discrezionalità, in quanto è la stessa norma che determina l'importo oltre il quale la registrazione deve comunque effettuarsi; viceversa, l'appostazione a sofferenza implica una valutazione complessa ed entro certi limiti discrezionale... Dunque la segnalazione di una posizione a "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto Istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento.... Tanto premesso in linea generale, si osserva che [...omississ...] non ha effettuato alcuna segnalazione a sofferenza... essendosi limitata a segnalare i rapporti di credito esistenti con [... omississ...] di importo pari o superiore ai limiti della normativa sopra richiamata in modo automatico e in conformità della prescritta codificazione, in particolare trasmettendo una segnalazione "a scadenza" censita alla voce "sconfinamento".... Va inoltre rimarcato, sotto altro profilo, che la segnalazione in questione è stata effettuata soltanto per il periodo giugno-novembre 2012, mentre già nel dicembre del 2012 il nominativo di [...omississ...] era stato rimosso dalla categoria "sconfinamento", in quanto il totale di crediti per cassa era sceso al di sotto della prescritta soglia di € 30.000,00".

E' ciò, proprio a dimostrazione del fatto che nel procedimento cautelare d'urgenza, l'inesatta qualificazione giuridica di una segnalazione in Centrale Rischi ed il deposito del ricorso dopo la sua, autonoma, cancellazione da parte della società Finanziaria non integrano gli estremi del *periculum*.

(Francesco Concio - f.concio@lascalaw.com)